

Il giorno 27 giugno 2021 alle ore 17:00, presso Vannucci Nursery Campus in Pistoia via Bonellina n. 170/A
seguito di regolare convocazione a mezzo posta elettronica in data 01/06/2021, si è riunita in l'assemblea
straordinaria dei soci dell'associazione UILT TOSCANA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Cambio denominazione sociale;***
- 2) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";***
- 3) *Varie ed eventuali.***

Il Presidente Stella Paci, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Marco Ugolini. Sono presenti
n. 9 (nove) compagnie associate su un totale di 35 (trentacinque) compagnie regolarmente iscritte,
rappresentate dai rispettivi rappresentanti legali, come da elenco che si allega alla presente sotto la lettera
"A" ; è altresì presente il Consiglio Direttivo UILT nelle persone di: Paci Stella, Presidente; Ugolini Marco,
Segretario; Dean David Rosselli, Consigliere; Italo Papini, Consigliere e Bardi Giacomo, Consigliere.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci
dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto
del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs.
n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità
la seguente nuova denominazione per l'associazione: "UILT TOSCANA A.P.S."

Sul secondo punto all'ODG,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del
Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018),

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità
il nuovo statuto (allegato al presente documento). Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno
la vita associativa.

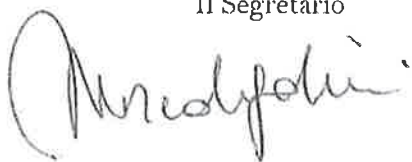
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto
chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art.
26, D. Lgs. n. 105/2018).

Sul terzo punto all'ODG,

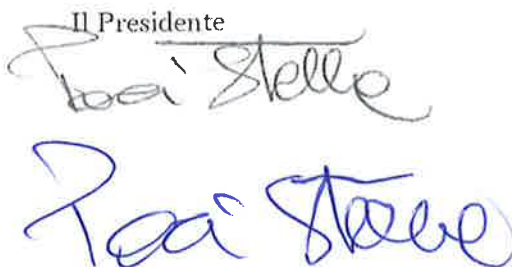
Niente.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente
previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente



ELENCO COMPAGNIE UILT TOSCANA ASS. STRAORDINARIA 27 GIUGNO 2021

Nome Compagnia	DIRITTO DI VOTO	Nome	Cogome	PRESENTE	DELEGA
ACCADEMIA DEL SALOTTO	SI	UBALDO	MASI		
AUTOBAHN	SI	BARBARA	PERUZZI		
COMPAGNIA DELL'ANELLO	SI	STEFANO	GORELLI		
COMPAGNIA DELL'ASCHERA	SI	BRUNA	LEMMI		
D'ERCOLE	SI	FRANCESCO	MASSI		
ESTEATRO	SI	ROBERTA	DI BARTOLOMEO		
FRAMENTI DIVERSI	SI	SPINNATO	IOLE		
GIARDINI DELL'ARTE	SI	ALDO	INNOCENTI	SI	MARCO UGOLINI
HYSTRIO TEATRO	SI	FABRIZIO	MEINI		
I LUSIADI	SI	PAOLO	FAETA		
IL VASO DI PANDORA	SI	CARLA	CALÒ		
KULTROSES 659	SI	VERONICA	NATALI	SI	STELLA PACI
LA MACCHINA DEL SUONO	SI	MARIAELENA	PUNTONI		
LABORATORIO TEATRALE SPECCHI MAGICI	SI	IRENE	BARUFFETTI	SI	
L'ALTRO TEATRO	SI	DOMENICO	DI STEFANO		
LEGGER MENTE	SI	STELLA	PACI	SI	
LIBEREPAROLE	SI	MAILA	NOSIGLIA		
MERCANTI DI PAROLE	SI	PAOLO	PETRI		
METROPOLIS	SI	TOMMASO	PARENTI	SI	STELLA PACI
NO, GRAZIE!	SI	DEAN DAVID	ROSSELLI	SI	
PENTA TEATRO	SI	GAIA	PERRETTA		
PERVERSI POLIMORFI	SI	LAILA	MAFFEI	SI	
PROFESSIONE SPETTACOLO	SI	NATASCIA	LAUTO		
PROGETTO IDRA	SI	MARCO	ARRIGONI		
SECONDAVOLTA	SI	FRANCESCO	FALSETTINI		
SEMI VOLANTI	SI	EVA	MALACARNE		
SESAMO E CARTAMO	SI	SILVIO	D'ULIVO		
TEATRANTI QUANTO BASTA	SI	FABIO	CEI		
TEATRO GIOVANI	SI	FRANCESCA	PACINI	SI	LAILA MAFFEI
TEATRO POPOLARE DI SANSEPOLCRO	SI	GIULIANA	DEL BARNA		
TEATRO RUFINA	SI	EZIO	SARTI		
TEATRO RUMORE	SI	ILARIA	LONIGRO		
VERTIGO	SI	MARCO	CONTE		
ZERA	SI	ALESSIA	DE ROSA		
ZTL - ZONA TEATRO LIBERO	SI	GIACOMO	BARDI	SI	
DIARI DI SCENA	NO	MARCO	DI PAOLO		
VIVA NOI	NO	MICHELE	RENDINA		
G713 PISTOIA VALLEY	NO	ANDREA	MASSAINI		
MELAMPO TEATRO	NO	FERRI	GIULIA		
ANTITESI	NO	FAVILLA	MARTINA		
SCHOLE (MONDI POSSIBILI)	NO	DI LEO	GENNARO		
LA MASCHERA DI DIONISIO	NO	RAFFAELLA	AFELTRA		
CANTIERI OSSO DEL CANE	NO	LUCIA	MORELLI		
COMPAGNIA DELL'ORSA	NO	SIMONA	GONNELLI		
GATTE DA PELARE	NO	ANTONELLA	ALBANESE		
I GIRASOGNI	NO	FABRIZIO	PASSEROTTI		
IL RUBINO	NO	MASSIMO	ROMITI		
MALERBI	NO	MICHELE	COPPELLI		

ALLEGATO (A)

STATUTO DELLA U.I.L.T. TOSCANA – UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO – A.P.S.

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione denominata: "UILT Regionale TOSCANA di seguito indicata come *Associazione*. L'Associazione opera quale centro culturale di promozione sociale senza fine di lucro ed è riconosciuta quale articolazione territoriale della Rete Associativa UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO - UILT Aps (di seguito: *Rete Associativa*). In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione dell'Associazione muterà automaticamente in "UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO REGIONALE TOSCANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" - per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche "UILT Regionale TOSCANA Aps" oppure "UILT TOSCANA Aps".
2. L'Associazione è costituita quale autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, economico-patrimoniali e finanziari, statutari ed organizzativi, fermo restando che il suo riconoscimento quale articolazione territoriale della Rete Associativa importa la conformità delle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti con le finalità, l'oggetto, il modello degli assetti organizzativi, statutari e regolamentari, nonché degli indirizzi strategici della Rete Associativa, con conseguente impegno dell'Associazione a deliberare senza indugio gli adeguamenti necessari in caso di contrasto o non conformità delle proprie clausole statutarie o delle delibere adottate rispetto a quanto stabilito dalla rappresentanza democratica della Rete Associativa.
3. L'Associazione è legata alla Rete Associativa da un patto associativo stabile che può essere sciolto, laddove ricorrano gravi motivi, dalla stessa Rete Associativa.
4. La denominazione e il marchio UILT sono di proprietà esclusiva della Rete, pertanto, in caso di revoca del Patto associativo ai sensi del successivo articolo 26, comma 1, l'Associazione cesserà l'utilizzo di detta denominazione e del marchio con effetto immediato.

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in PISTOIA (PT)
2. Il trasferimento della sede legale, in deroga alle previsioni che disciplinano le attribuzioni in materia di modifiche statutarie, può essere deliberato dal Consiglio Regionale nell'ambito della stessa regione e, all'interno dello stesso Comune, anche dal Comitato Esecutivo regionale.
3. L'Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria regione anche tramite sedi secondarie, amministrative e/o unità locali che saranno istituite con apposita delibera del Comitato Esecutivo regionale - che ne individuerà altresì le attribuzioni –ferma l'unitarietà giuridica, organizzativa, patrimoniale, statutaria dell'Associazione regionale.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITA'

1. L'Associazione, unitamente alla UILT Rete Associativa di cui condivide espressamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza presso le diverse generazioni e presso ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo, in favore di singoli e di comunità.
2. L'Associazione opera garantendo la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie applicando un modello di *governance* finalizzato a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la libera elettività delle cariche sociali.
3. L'Associazione non ha finalità di lucro e, avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) raccogliere attorno a sé quelle forze teatrali, culturali e dello spettacolo che qualifichino

l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;

- b) valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale, sociale, civica, educativa degli associati e la loro libera espressione della personalità e del pensiero attraverso ogni forma espressiva laboratoriale e dello spettacolo e promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua accezione, proponendosi come luogo di incontro, di aggregazione, di partecipazione nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve poter essere parte integrante della vita dell'uomo;
 - c) promuovere e coordinare le attività delle Compagnie aderenti e delle Compagnie affiliate, nonché facilitare lo scambio di spettacoli tra le medesime Compagnie;
 - d) promuovere l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili;
 - e) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico, con particolare riferimento all'arte della rappresentazione teatrale e della recitazione;
 - f) facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale e di recitazione;
 - g) fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
 - h) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e, in particolare, a favore dell'attività teatrale e dello spettacolo amatoriale, quale forma di libera espressione, di valorizzazione, di promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità.
4. L'Associazione sviluppa le finalità descritte nelle lettere precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4, 5 e 6 del presente statuto relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117, di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117, e di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117.

Art. 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. n. 117:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
 - formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 117/2017, anche nell'ambito delle attività di supporto, rappresentanza e promozione svolte in quanto Rete Associativa.
2. Per la promozione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale, con esemplificativo ma non esaustivo riferimento alle attività editoriali di cui all'art. 5, lett. i) del D.Lgs. n. 117, l'Associazione potrà svolgere iniziative di comunicazione anche su stampa o su supporto audiovisivo, così come attraverso le nuove tecnologie e altresì mediante la produzione di una propria rivista di settore e di approfondimento su tematiche teatrali, artistiche e culturali, nonché con iniziative di produzione e/o realizzazione di riviste ed informative su siti e portali web.
 3. All'Associazione, quale articolazione territoriale della Rete Associativa, sono delegate, con riguardo alla competenza territoriale di riferimento ed in modalità e termini definiti da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale della Rete Associativa, una o più delle funzioni e delle attività svolte dalla Rete medesima.

Art. 5 - RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente Statuto si uniformerà. Le attività diverse non già identificate in statuto sono individuate ed istituite dal Comitato Esecutivo regionale.

Art. 7 - ADESIONI, AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

1. Quale articolazione territoriale della Rete Associativa e quale snodo imprescindibile della rappresentanza di questa a livello locale, l'Associazione realizza:
 - l'adesione delle Compagnie che rivestono la qualifica di Aps;
 - l'affiliazione delle Compagnie prive della qualifica di Aps;
 - il rilascio alle Compagnie aderenti o affiliate delle tessere associative UILT affinché possano procedere al tesseramento dei loro soci;
 - il tesseramento sociale dei soci delle Compagnie aderenti o affiliate, in seguito al tesseramento da queste realizzate del proprio corpo sociale.

Art. 8 - VOLONTARI

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati, nonché delle persone aderenti alle Compagnie aderenti ed a quelle affiliate. Sul punto valgono le disposizioni stabilite all'art. 35, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 117. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto da disposizioni di legge, sono demandate ad un regolamento interno.
2. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo dell'Associazione. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra

l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

3. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate analitiche affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017. L'associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

Art. 9 - ALTRE RISORSE UMANE

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. n. 117/2017. Salvo diverso limite di legge, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10 - ASSOCIATI

1. L'Associazione regionale è una articolazione territoriale della Rete Associativa, alla quale aderiscono attraverso un patto associativo le Compagnie, associazioni con qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 117. I soci delle Compagnie, persone fisiche che condividono la missione associativa della Rete, sono tesserati della Rete stessa e soci dell'Associazione, ai cui processi democratici e di rappresentanza partecipano attraverso delegati eletti presso le Assemblee delle Compagnie come meglio precisato nel successivo comma 4.
2. La Rete, attraverso l'Associazione, affilia associazioni senza scopo di lucro non dotate della qualifica di Aps. L'affiliazione non integra la sussistenza di un patto associativo tra l'Associazione e la Rete, da un lato, e le associazioni affiliate, dall'altro, bensì la condivisione, da parte delle affiliate, delle finalità poste a base della missione associativa di Rete, e l'impegno a collaborare per il loro perseguimento, con i mezzi e le forme proprie di ciascuna, in piena autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale. I soci delle associazioni affiliate sono tesserati della Rete e soci dell'Associazione, ai cui processi democratici e di rappresentanza partecipano attraverso delegati eletti presso le Assemblee delle affiliate, come meglio precisato nel successivo comma 4.
3. L'Associazione provvede alla trasmissione periodica degli elenchi dei soci-tesserati presso il territorio di riferimento, secondo le disposizioni stabilite nel richiamato regolamento sul tesseramento.
4. I soci sono rappresentati presso gli organi dell'Associazione attraverso l'Organismo dell'Assemblea generale regionale di cui al successivo art. 16, cui partecipano i delegati eletti dalle Assemblee delle Compagnie aderenti o affiliate.
5. La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di tesseramento. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato UILT che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.
7. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 13.

Art. 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. La domanda di ammissione, corredata dalla documentazione indicata dal Regolamento in materia di tesseramento, dovrà essere presentata alla Compagnia aderente o affiliata all'Associazione cui il socio intende partecipare.
2. L'accettazione della domanda da parte della Compagnia aderente o affiliata, secondo le norme dei rispettivi statuti, comporta l'accettazione della stessa anche da parte dell'Associazione.
3. Rimane in ogni caso ferma la facoltà della Rete Associativa da esercitare entro trenta giorni, di non ratificare, con motivata delibera del Comitato Esecutivo nazionale, la condizione di socio UILT.
4. In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera *ex nunc*, con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e

rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri della Rete Associativa, quale organo di garanzia statutaria e di giustizia interna.

Art. 12 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. E' assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. All'Associazione, per il tramite delle Compagnie aderenti e affiliate, possono iscriversi tutti i cittadini e le cittadine che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari.
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell'Associazione in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo e l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
4. Il diritto di voto è esercitato dai soci UILT avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, fermi i vincoli di legge eventuali.
5. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117 e secondo le modalità individuate nell'art. 15 comma 1, del presente statuto. Il diritto di voto è condizionato all'iscrizione nel libro soci con anzianità pari o superiore a tre mesi.
6. Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali indicati nell'art. 25 del presente statuto, secondo le modalità ivi descritte.
7. Ogni socio ha l'obbligo di:
 - accettare ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, salvo il diritto di recesso;
 - versare la quota associativa annuale.

Art. 13 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio si perde per:
 - recesso;
 - esclusione;
 - decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
 - perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione;
 - morte.
2. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e della Rete Associativa e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione e alla Rete Associativa.
3. In tali casi, il Comitato Esecutivo di UILT, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - esclusione.
4. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio, anche a seguito di revoca o mancato rinnovo dell'adesione o affiliazione della Compagnia cui aderiscono, perdono i diritti connessi al tesseramento alla UILT e al rapporto associativo in genere, e decadono da

qualsiasi incarico, ad ogni livello.

5. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo nazionale della Rete Associativa e, per conoscenza, alla Compagnia di appartenenza e all'Associazione, la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato Esecutivo nazionale che prende atto del recesso e, in ogni caso, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione, da operare nelle forme stabilite dal regolamento sul tesseramento.
6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
7. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
8. Il recesso, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita da una persona fisica tesserata loro associata all'interno dell'Associazione. In tal caso i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista, o nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione. Nel caso di decadenza del Presidente regionale si provvederà alla convocazione, da parte del Consiglio Regionale, della Assemblea generale regionale.

Art. 14 - ORGANI

1. L'Associazione è articolazione territoriale di Rete Associativa, ed i suoi assetti organizzativi interni si dispongono in conformità con quelli della Rete.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale regionale dei delegati;
 - b) Il Consiglio Regionale;
 - c) Il Comitato Esecutivo regionale;
 - d) l'Organo di Controllo, anche monocratico;
 - e) il Revisore Legale dei Conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 117.
3. I componenti degli Organi di cui al precedente comma, lettere a) b), c), devono essere soci UILT.
4. Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi, alla convocazione, al voto, alle scadenze e al funzionamento operativo degli Organismi dell'Associazione, ove non già previsto dal presente Statuto e da quello della Rete Associativa, dispongono i regolamenti approvati dal Consiglio nazionale della Rete Associativa e, in subordine, quelli approvati dal Consiglio Regionale.

Art. 15 - RIUNIONI DEGLI ORGANI

1. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
2. Di tutte le riunioni degli Organi è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato, anche in modalità elettronica o digitale, nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei conti si osservano le disposizioni appositamente previste.

Art. 16 - L'ASSEMBLEA GENERALE REGIONALE

1. L'Assemblea Generale regionale è costituita dai soci delegati eletti dalle Assemblee delle Compagnie aderenti e affiliate all'Associazione.
2. Fermo restando il requisito individuato nel precedente art. 14, comma 3, in caso di decesso o impossibilità del delegato eletto a svolgere la rappresentanza, anche a seguito della perdita della qualità di socio, si applicano le previsioni Statuto nazionale della UILT Aps che prevedono:
 - la nomina, da parte dei rappresentanti legali delle Compagnie aderenti, di uno tra essi quale delegato;
 - la sostituzione del delegato impossibilitato con il delegato supplente eletto dalle Assemblee dei soci delle Compagnie affiliate.

3. Le disposizioni sulla modalità di tenuta, sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli associati presso l'Assemblea generale regionale sono demandate a disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Regionale e ratificata dal Consiglio Nazionale e sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio presso le Compagnie, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e l'effettività della rappresentanza anche ai territori a minor sviluppo associativo.
4. In deroga al precedente comma, le disposizioni sulle modalità di tenuta, sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli associati presso l'Assemblea generale regionale sono demandate a disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Nazionale, per le sedute convocate per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale nazionale, e sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio presso le Compagnie, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e l'effettività della rappresentanza anche ai territori a minor sviluppo associativo.
5. L'Assemblea Generale regionale è convocata di norma ogni quattro anni dal Consiglio Regionale per:
 - eleggere il Presidente regionale;
 - eleggere i componenti del Consiglio Regionale;
 - eleggere i componenti dell'Organo di Controllo, stabilendone il compenso;
 - eleggere i delegati presso l'Assemblea generale Nazionale.
6. All'Assemblea Generale regionale, anche riunita in seduta straordinaria, sono demandati, inoltre, i seguenti compiti:
 - revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
 - deliberare sulle modifiche statutarie, salvo i casi di modifiche imposte da sopravvenute disposizioni di legge, nel qual caso provvede il Consiglio Regionale;
 - stabilire, nell'ambito della missione dell'ente e compatibilmente con i vincoli esistenti, gli obiettivi strategici di mandato;
 - deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea Generale regionale può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
8. L'Assemblea Generale regionale, anche riunita in seduta straordinaria, delibera a maggioranza semplice. E' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti delegati quanti rappresentino la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo degli associati. Le delibere sulle materie di cui al precedente comma 7 sono assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole dei delegati che rappresentino tre quarti degli associati e, in seconda, con le maggioranze previste per le delibere assunte dall'Assemblea in prima convocazione su oggetti diversi dalle materie richiamate.
9. L'Assemblea Generale regionale nomina, quale primo atto, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea ed approva il regolamento dei lavori.

Art. 17 - IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è costituito dai soci Consiglieri eletti dall'Assemblea generale regionale e dal Presidente regionale. E' composto in numero variabile da sette a ventuno componenti, secondo quanto stabilito dagli statuti delle articolazioni territoriali o determinato dall'Assemblea generale regionale. Il suo mandato dura quattro anni e scade alla data di insediamento del nuovo Consiglio eletto dall'Assemblea generale regionale. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti, il quale conclude il suo mandato alla data in cui termina il mandato del Consiglio, secondo quanto più sopra stabilito.
2. I componenti del Consiglio Regionale che abbiano perso la qualifica di socio UILT decadono con dichiarazione pronunciata dall'Organo di cui fanno parte e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla perdita del requisito, anche in assenza della dichiarazione sopra richiamata.
3. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente regionale, su delibera del Comitato Esecutivo regionale che ne stabilisce l'ordine del giorno, e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta sia necessario per il perseguimento degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato

insediamento del nuovo Organo.

Art. 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di Controllo, il Consiglio Regionale nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto presso il relativo registro.
2. Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo regionale in cui viene predisposto il progetto di bilancio e alle riunioni del Consiglio Regionale di approvazione del bilancio.
3. La revoca del Revisore Legale dei Conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio. Si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2.
4. La durata dell'incarico dell'Organo di Controllo è di anni quattro. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell'incarico fino alla data di insediamento del nuovo Organo.
5. Delle verifiche periodiche il revisore redige verbale che, firmato, è collocato nel relativo libro sociale, conservato a sua cura.

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le cariche elettive, ad eccezione dell'organo di controllo sono gratuite.
2. Alle figure elettive spettano i rimborsi delle spese analiticamente documentate per le attività svolte in ragione dell'incarico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. A tal fine, il Consiglio Regionale approva un regolamento sui rimborsi spese, anche nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, comma 3 del presente Statuto.
3. Gli amministratori uscenti devono procedere al passaggio delle consegne con la redazione di un inventario degli attivi e dei passivi a data di fine mandato, da consegnare agli amministratori entranti.
4. Nei casi di necessità ed urgenza, l'Organo di livello inferiore può assumere decisioni spettanti ad organismo di livello superiore, salvo ratifica successiva di questi. La disposizione non si applica per l'esercizio delle attribuzioni dell'Assemblea regionale, che rimangono sua imprescindibile prerogativa. La mancata ratifica importa decadenza della delibera, con efficacia *ex tunc*.

Art. 23 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche individuate nel successivo comma 4 del presente articolo, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo delibera dell'Assemblea regionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità

- alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 o di altre norme competenti in materia, compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Prima del 30 novembre di ogni anno il Consiglio Regionale approva il progetto di conto preventivo proposto dal Comitato Esecutivo. Alla fine di ciascun esercizio ed entro il 30 aprile di quello successivo lo stesso Comitato Esecutivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 maggio.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ed è redatto secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti del Terzo Settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.
4. Nella relazione di missione è altresì documentato, a cura del Comitato Esecutivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Se l'Associazione regionale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, può predisporre il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo, se il limite non sia superato, il bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge enelle forme individuate nel comma 3.
6. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Regionale convocato per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione ed è pubblicato, a tal fine, sul sito internet dell'Associazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, o reso disponibile ai soci con mezzi telematici.
7. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

1. Per ognuno degli Organi dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117, se istituito;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

- per i libri dalla lettera b) alla lettera f) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.
 4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio personalmente, salvo gravi e comprovati motivi che giustifichino l'esercizio a mezzo terzo delegato, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare o diffondere le informazioni apprese ed i documenti acquisiti per attività concorrenziali. Ulteriori disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.
 5. Il socio, o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci.

Art. 26 - DISCONOSCIMENTO E COMMISSARIAMENTO

1. Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale revoca il riconoscimento dell'Associazione e scioglie il patto associativo, cui consegue la revoca di ogni rappresentanza territoriale ed il divieto di spendita del nome UILT.
2. A tutela del corpo associativo, il Comitato Esecutivo nazionale delibera che gli Enti aderenti siano presi in carico, per l'assistenza necessaria, dalla UILT o da articolazione territoriale viciniora, fino alla ricostituzione di nuova Struttura Regionale. E' assicurato, al corpo associativo, l'esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai soci UILT.
3. In caso di gravi e ripetute irregolarità, accertate anche a mezzo di ispezioni deliberate dal Comitato Esecutivo nazionale, che ledano gravemente i diritti degli associati, il buon nome della Rete Associativa o l'integrità patrimoniale della sede, il Consiglio Nazionale può deliberare lo scioglimento del Consiglio Regionale e del Comitato regionale e nominare un Commissario nazionale che svolga, temporaneamente e comunque per un lasso temporale non superiore ad un anno, le funzioni degli Organi disciolti e con poteri di amministrazione individuati nella delibera di nomina.

Art. 27 - CENTRO STUDI

1. L'Associazione può promuovere un proprio Centro Studi costituito da due o più associati - e/o figure terze che si siano distinte per particolari meriti artistici - e da un Responsabile nominato dal Comitato Esecutivo regionale, che presiede l'Organismo. In alternativa all'organo collegiale, il Comitato Esecutivo regionale può nominare e affidare i relativi compiti (di analisi, studio e promozione di iniziative in sede locale) ad un organo consultivo monocratico, individuato nella figura del Responsabile per gli Studi. Il Responsabile del Centro Studi o il Responsabile per gli Studi sono individuati, di norma, tra i componenti del Comitato Esecutivo regionale.
2. Il Responsabile del Centro Studi o, nell'ipotesi di organo monocratico, il Responsabile per gli Studi, sono componenti del Centro Studi nazionale UILT, organo di natura consultiva previsto tra gli Organi statutari della Rete Associativa. I medesimi prestano la propria attività in favore dell'Associazione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate, ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 28 - INCOMPATIBILITA'

1. Il ruolo di Presidente regionale, di Vice-Presidente, di Segretario e di componente del Comitato Esecutivo regionale sono incompatibili con:
 - responsabilità di Governo a livello nazionale o regionale;
 - mandati elettivi nelle assemblee europee, nazionali, regionali;
 - nomina o elezione presso gli Organi di direzione o consigli/comitati di partiti o formazioni politiche in ambito nazionale;
 - componente del Collegio dei Probiviri, componente dell'Organo di Controllo o Revisore Legale

dei Conti, ad ogni livello.

2. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e con rapporti di consulenza o di lavoro subordinato, ad ogni livello.
3. L'accertamento di fattispecie di incompatibilità determinano la decadenza *ex tunc* dell'interessato.
4. Fermo quanto disposto dalla legge a carico dell'Organo di Controllo, l'organo esecutivo si adopera per la verifica, il monitoraggio e la rimozione di situazioni che possano configurare le incompatibilità descritte.

Art. 29 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni statutarie, ai regolamenti e alle delibere della Rete Associativa UILT, alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e in subordine, alla previsioni del codice civile in materia di associazioni.

Art. 30 - NORME TRANSITORIE

1. La disciplina finalizzata ad assicurare continuità alla gestione dell'Associazione nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore delle disposizioni dello Statuto ed a consentire una efficace, uniforme e coordinata applicazione delle stesse, è demandata ad un regolamento interno.
2. Per la gestione della fase transitoria è in ogni caso disposto quanto segue:
 - a) è prorogata la durata del mandato di coloro che ricoprano una carica in seno agli Organi esecutivi ed amministrativi dell'Associazione alla data di approvazione dello Statuto, salvo il caso di assenza di eventuali requisiti personali o professionali richiesti dalla legge o dallo stesso Statuto;
 - b) è stabilito il termine di 24 mesi per costituire il Consiglio Regionale a mezzo delegati eletti dalle Compagnie affiliate e aderenti all'Associazione;
 - c) il Comitato Esecutivo regionale è autorizzato ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie per assicurare la trasmigrazione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.117/2017 e/o l'iscrizione, nello stesso, presso la sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le clausole dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro approvazione, salvo differenti termini individuati nelle norme transitorie.

